



# COMUNE DI CAPOLONA

Provincia di Arezzo

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 59</b>	<b>Oggetto: TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RIFERITE ALL'ANNO 2016</b>
<b>Data 30-11-2015</b>	

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di novembre, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:30, in prima convocazione, risultano presenti all'appello nominale per la trattazione della presente delibera i signori consiglieri:

<b>CIOLFI ALBERTO</b>	<b>P</b>	<b>DINI SARIO</b>	<b>P</b>
<b>BACCIANELLA MONICA</b>	<b>P</b>	<b>GAMBINERI LUCA</b>	<b>A</b>
<b>BARBAGLI ELISA</b>	<b>P</b>	<b>INNOCENTI STEFANO</b>	<b>A</b>
<b>BIONDI MICHELA</b>	<b>P</b>	<b>MAZZUOLI TIZIANA</b>	<b>P</b>
<b>CEROFOLINI FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>SCORTECCI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>CINCINELLI SONIA</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 11 – In carica n. 11  
ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

I consiglieri Gambineri e Innocenti risultano essere assenti giustificati.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. *CIOLFI ALBERTO*, nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.) il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa *ROSSI ORNELLA*.

La seduta è Pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ore 18:49

Il Cons. Scortecci illustra la proposta, con la conferma delle tariffe del 2015, evidenziando che nel disegno di legge di stabilità la TASI dovrebbe essere sostituita da trasferimenti statali.

Cons. Cerofolini: fatevi firmare una cambiale.

Sindaco: per ora la legge è così e si approva la TASI. Approviamo anche quest' anno il bilancio entro l'anno, perché così riusciamo a gestire e a programmare meglio.

Cons. Cerofolini: il nostro giudizio resta un voto negativo per le stesse motivazione del 2015, perché la situazione complessiva resta inalterata.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante modifiche alla legge sopra citata;
- l'art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, come convertito nella legge 64/2013, che, modificando il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, dispone che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..... l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico....."*;
- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI);

**RILEVATO** che il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**DATO ATTO** che il bilancio di previsione per l'anno 2016, da sottoporre all'approvazione

del Consiglio comunale, prevede i seguenti costi dei servizi indivisibili individuati dall'art. 11 del Regolamento TASI:

ñ € 143.600,32– Servizio di polizia locale (escluso quota finanziata con proventi CDS) – (missione 3 programma 1);

ñ € 323.225,77 – Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale e all'illuminazione pubblica (missione 10 programma 5);

ñ € 8.256,55 – Servizi di protezione civile (missione 11 programma 1);

ñ € 25.582,56 – Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (missione 9 programma 2);

**PRESO ATTO**, pertanto, che il totale dei costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, è pari ad € 500.665,20;

**RITENUTO** opportuno confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni stabilite per l'anno 2015:

- 3,28 per mille applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9, nonché a tutti gli immobili ad essa equiparati;
- 0,8 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
- 0,8 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

**RITENUTO** altresì di confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale nella misura differenziata sulla base della rendita catastale stessa e precisamente:

- euro 100,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze fino ad euro 200,00;
- euro 75,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 200,01 fino ad euro 300,00;
- euro 50,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 300,01 fino ad euro 350,00;
- euro 30,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 350,01 fino ad euro 400,00;
- la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

**RITENUTO** infine di confermare la maggiore detrazione rispetto a quella di cui sopra pari a € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

**PRESO ATTO** che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni TASI previste per l'anno 2016, dopo tale ulteriore detrazione è stimato nella misura di € 452.000,00 e, pertanto, inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili stimati in € 500.665,20;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, che dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**ESAMINATA** in proposito l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale – Ufficio tributi, dr.ssa Elena Squarcialupi;

**EVIDENZIATO** come la proposta in esame risulti corredata:

- dai pareri (favorevoli), di rito, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile proponente, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 49, comma 1<sup>^</sup>, citato d. lgs.vo n. 267/00;

- dal parere (parimenti favorevole), reso dall'Organo di revisione contabile, in persona del rag. Marco Nottoli, ai sensi dell'art. 239, comma 1<sup>^</sup>, lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

**RITENUTO** di poter procedere all'espressione di voto in ordine alla proposta in esame;

**CON** n. 6 voti favorevoli, n. 3 contrari (consiglieri Cerofolini, Biondi e Cincinelli) essendo in numero di 9 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

## **D E L I B E R A**

**PER LE NARRATE PREMESSE**, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

1. di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale – Ufficio tributi, dr.ssa Elena Squarcialupi, in merito a quanto in oggetto;
2. di approvare conseguentemente, per l'anno 2016, le seguenti aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI):
  - 3,28 per mille applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9, nonché a tutti gli immobili ad essa equiparati;
  - 0,8 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;
  - 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
  - 0,8 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
3. di applicare agli immobili destinati ad abitazione una detrazione nella misura differenziata sulla base della rendita catastale e precisamente:
  - euro 100,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze fino ad euro 200,00;
  - euro 75,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 200,01 fino ad euro 300,00;
  - euro 50,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 300,01 fino ad euro 350,00;
  - euro 30,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 350,01 fino ad euro 400,00;

4. di dare atto che detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;
5. di applicare agli immobili destinati ad abitazione principale una maggiore detrazione, rispetto a quella prevista sulla base della rendita catastale pari a € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
6. di dare atto che tale ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;
7. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo, disponendone, altresì, l'inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

(Allegato alla delibera n. 59 C.C. 30/11/2015)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RIFERITE ALL'ANNO 2016.**

### LA RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2 DEI SERVIZI DI RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE UFFICIO TRIBUTI

#### VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante modifiche alla legge sopra citata;
- l'art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, come convertito nella legge 64/2013, che, modificando il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, dispone che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..... l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico....."*;
- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI);

**RILEVATO** che il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**DATO ATTO** che il bilancio di previsione per l'anno 2016, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, prevede i seguenti costi dei servizi indivisibili individuati dall'art. 11 del Regolamento TASI:

- ñ € 143.600,32– Servizio di polizia locale (escluso quota finanziata con proventi CDS) – (missione 3 programma 1);
- ñ € 323.225,77 – Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale e all'illuminazione

pubblica (missione 10 programma 5);

ñ € 8.256,55 – Servizi di protezione civile (missione 11 programma 1);

ñ € 25.582,56 – Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (missione 9 programma 2);

**PRESO ATTO**, pertanto, che il totale dei costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, è pari ad € 500.665,20;

**RITENUTO** opportuno confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni stabilite per l'anno 2015:

- 3,28 per mille applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9, nonché a tutti gli immobili ad essa equiparati;
- 0,8 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
- 0,8 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

**RITENUTO** altresì di confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale nella misura differenziata sulla base della rendita catastale stessa e precisamente:

- euro 100,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze fino ad euro 200,00;
- euro 75,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 200,01 fino ad euro 300,00;
- euro 50,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 300,01 fino ad euro 350,00;
- euro 30,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 350,01 fino ad euro 400,00;
- la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

**RITENUTO** infine di confermare la maggiore detrazione rispetto a quella di cui sopra pari a € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

**PRESO ATTO** che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni TASI previste per l'anno 2016, dopo tale ulteriore detrazione è stimato nella misura di € 452.000,00 e, pertanto, inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili stimati in € 500.665,20;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno;

**VISTO** il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti rag. Marco Nottoli;

### **PROPONE**

1. di approvare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI):
  - 3,28 per mille applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9, nonché a tutti gli immobili ad essa equiparati;
  - 0,8 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;
  - 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
  - 0,8 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
2. Di applicare agli immobili destinati ad abitazione una detrazione nella misura differenziata sulla base della rendita catastale e precisamente:
  - euro 100,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze fino ad euro 200,00;
  - euro 75,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 200,01 fino ad euro 300,00;
  - euro 50,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 300,01 fino ad euro 350,00;
  - euro 30,00, da applicare nel caso di rendita catastale derivante dalla somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da euro 350,01 fino ad euro 400,00;
3. di dare atto che detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;
4. di applicare agli immobili destinati ad abitazione principale una maggiore detrazione, rispetto a quella prevista sulla base della rendita catastale pari a € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
5. di dare atto che tale ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;
6. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione dell'atto deliberativo che scaturirà dalla presente proposta, disponendone, altresì, l'inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D. L.VO 18/08/2000, N. 267, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 07.12.2012, N. 213, IN ORDINE ALLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 2 DEI SERVIZI DI RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA, ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**.

Capolona, li 06/11/2015

*(f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)*

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 2 DEI SERVIZI DI RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**.

Capolona, li 06/11/2015

*(f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco  
F.to ALBERTO CIOLFI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ORNELLA ROSSI

Le firme sono nell'originale

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, li 04-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ORNELLA ROSSI

le firme sono nell'originale

---

E' copia conforme all'originale

04-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to ORNELLA ROSSI